

**TIZIANO TREU**

**ANGELO PANDOLFO**



Prof. Avv. Tiziano Treu  
Prof. Avv. Angelo Pandolfo  
Avv. Marialucrezia Turco  
Avv. Luigi Maniscalco  
Avv. Silvia Lucantoni

Roma, 20 Gennaio 2010

Spett.le  
Fondazione Enpaia  
Viale Beethoven, 48  
00144 Roma

*Alla cortese attenzione del Direttore Generale dott. Gabriele Mori*

**Parere su**

*“Pretesa dell’INPS di iscrizione dei periti agrari pensionati in attività alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. 335/1995”*

### **1. Quesito**

I Periti agrari che esercitano attività autonoma di libera professione sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata per i periti agrari dell'ENPAIA, come previsto dal Regolamento della Gestione separata approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con lettera prot. N. 99PP/80795/ENPA-L-12 del 29 luglio 2004.

L'iscrizione alla Gestione Separata obbliga i periti agrari al versamento del contributo soggettivo, pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell'anno, e del contributo integrativo, fissato nella misura del 2% del fatturato lordo e riscosso direttamente dall'iscritto all'atto del pagamento della prestazione professionale previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

L'art. 3, comma 2, del citato Regolamento stabilisce che, in caso di prosecuzione dell'attività anche dopo il collocamento in pensione, gli iscritti possono, a domanda, proseguire nel versamento dei contributi soggettivi, che danno origine a supplementi di pensione liquidabili una volta decorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione.

Ad alcuni iscritti, i quali hanno continuato dopo il pensionamento l'attività di libera professione e che hanno scelto di non versare i contributi soggettivi, l'INPS ha notificato verbale di accertamento per il mancato versamento, alla propria Gestione Separata ex art. 2, comma 26, legge 335/1995, della contribuzione soggettiva sul reddito di perito agrario.

L'INPS, in particolare, ha ritenuto che detti professionisti siano tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata dell'INPS relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria utile ai fini pensionistici presso la Cassa di categoria.

Ciò premesso, è stato chiesto di verificare se la pretesa dell'INPS sia fondata.

## **1. Nostre considerazioni**

**A.#** Risulta utile procedere al preliminare esame della normativa riguardante la Gestione separata per i lavoratori autonomi dell'INPS.

Come noto, l'art. 2, comma 26, legge 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1.1.1996, l'obbligo per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di iscriversi presso la Gestione separata dell'INPS.

Tale norma va raccordata con il precedente comma 25 lett. d) che conferiva al Governo la delega ad emanare norme volte ad assicurare, sempre a decorrere dal 1.1.1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, mediante la previsione della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria.

Norma, quest'ultima, cui è stata data attuazione con il d.lgs. 103/1996, dal quale è scaturita la Gestione separata per i periti agrari presso l'Enpaia.

Dal combinato disposto dei due commi 25 e 26 dell'art. 2 della l. 335/1995, emerge la natura residuale della Gestione separata dell'INPS avente lo scopo di garantire tutela previdenziale a favore dei liberi professionisti che ne siano sprovvisti in quanto non appartenenti ad alcun ente categoriale.

Tale carattere di residualità è stato confermato dal successivo art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281, ai sensi del quale *“Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”*.

Primi chiarimenti sul rapporto tra le due normative sono state fornite dall'INPS con circolare del 25 maggio 1996, n. 112, ai sensi della quale *“sono da considerare esclusi dall'obbligo assicurativo (ndr, alla gestione separata INPS) i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi non*

*assoggettati a contribuzione alle casse stesse*". Diversamente, specifica l'INPS, è dovuto il pagamento dei contributi sul redditi di natura professionale non assoggettati a contribuzione presso le Casse di rispettiva appartenenza.

Quanto sopra risulta confermato dal Messaggio INPS del 16.7.2007 n. 18550, avente ad oggetto *"Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti in merito all'iscrivibilità e alla contribuzione dovuta all'INPS da professionisti già iscritti alla Cassa di categoria"*.

Tale messaggio - che si è posto principalmente il problema del rapporto tra la gestione separata INPS e gli enti di cui al d.lgs. 103/1996 con specifico riferimento all'ENPAPI - ha, in particolare, chiarito alle strutture periferiche l'obbligo di *"esaminare con ogni possibile attenzione le domande di iscrizione alla Gestione separata, al fine di non accettare iscrizioni di professionisti titolari di redditi derivanti dall'esercizio delle loro specifiche professioni, prevenendo erronei versamenti di contributi*.

*Considerato il principio dell'esclusiva iscrिवibilità dei professionisti alle proprie Casse, si rammenta che, in linea generale, sono invece valide - sempre secondo quanto sostenuto affermato dall'INPS - le iscrizioni di professionisti alla Gestione separata soltanto ove siano motivate dallo svolgimento di attività e prestazioni diverse dalla professione abituale per la quale sono o devono essere iscritti alle Casse professionali"*.

Dunque, per lo stesso INPS, l'iscrizione alla propria gestione separata è ammissibile solo ove i professionisti svolgano attività e prestazioni diverse da quella il cui svolgimento implichi la necessaria iscrizione alla relativa Cassa professionale.

**B.** Posto quanto sopra, occorre evidenziare le peculiarità del caso in esame, riguardante la situazione di professionisti appartenenti all'ambito soggettivo di riferimento della Gestione separata dei periti agrari dell'Enpaia e, dunque, ad una di quelle gestioni speciali nate proprio al fine di garantire tutela previdenziale anche ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, come introdotta dal D.lgs. 103/1996, alternativa a quella INPS.

Stante l'avvenuta costituzione nell'ambito dell'Enpaia, nella forma prevista dall'art. 2, comma 3, lett. c), D.lgs. 103/1996 di una apposita gestione destinata alla categoria professionale dei periti agrari, è senz'altro da ritenere che i professionisti appartenenti a tale categoria non possiedano il requisito di iscrivibilità alla gestione separata dell'INPS.

Si tratta, pertanto, di capire se lo svolgimento di attività professionale di perito agrario da parte di chi è iscritto alla citata Gestione separata successivamente al pensionamento ed in assenza di prosecuzione nel versamento dei contributi soggettivi, comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione dell'Inps.

Una simile conclusione non appare, in verità, possibile.

Costituisce, infatti, principio pacifico e incontestato (anche da parte dello stesso INPS, come emerge chiaramente anche dal Messaggio INPS n. 18550/2007 sopra citato) quello per cui la Gestione Separata dell'INPS fornisce tutela previdenziale a favore delle categorie di lavoratori autonomi che non abbiano un ente di previdenza obbligatoria di riferimento.

Tale Gestione ha, dunque, lo scopo di supplire alle eventuali carenze di tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati. Carezza che, nel caso in esame, non è, evidentemente, configurabile.

Tale carattere di residualità, come si è già rilevato, è stato confermato dall' art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281, ai sensi del quale *“Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”*.

Né appare valere a sostegno del contrario la circostanza che i pensionati in questione non versino la contribuzione soggettiva.

Il suddetto art. 6 richiede, infatti, l'assoggettamento alla “contribuzione previdenziale obbligatoria”, senza distinguere tra contribuzione soggettiva e integrativa. Nel caso in esame è vero che i pensionati non versano la contribuzione soggettiva, che vale ai fini del supplemento di pensione, ma è anche vero che gli stessi continuano a versare la contribuzione integrativa in virtù della permanenza dell'iscrizione presso la suddetta Gestione.

La condizione dell'obbligo di versamento contributivo ad altro ente previdenziale, che esclude l'obbligo di versamento contributivo alla Gestione separata dell'INPS, appare pertanto soddisfatta.


## **2. Conclusioni**

In conclusione, considerata la natura residuale della Gestione separata dell'INPS e la permanenza dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati in attività (seppur in relazione al solo contributivo integrativo), si ritiene che la pretesa dell'Inps non si fondi su solide basi giuridiche.

\* \* \*

Si ritiene con quanto sopra di avere dato risposta al quesito formulato.

Si rimane, comunque, a disposizione per gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni che fossero ritenuti necessari.



Prof. Avv. Angelo Pandolfo



Avv. Silvia Lucantoni